



ORDINANZA n. 01/2022

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Manfredonia

e

il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

- VISTA** la Legge 84/94 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge di riforma del sistema portuale di cui al Decreto legislativo n.169 del 04.08.2016, recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge n. 84/94, con cui è stata istituita l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale che accorpa le sopresse Autorità portuali di Bari, Brindisi, Manfredonia unitamente ai porti di Barletta e Monopoli;
- VISTO** il Capitolo XI-2 della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS 74 e ss.mm.ii.;
- VISTO** Il Codice ISPS - parte A e B;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.725/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio dell'U.E. del 31 marzo 2004;
- VISTO** il D.Lgs. 203/2007 "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti";
- VISTO** il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e ss.mm.ii.; in particolare l'articolo 6 comma 7 che dispone "...*OMISSIS...* la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al comandante di porto capo del circondario...*OMISSIS...*", nonché l'art. 12, comma 3 punto f) e l'art. 58 dello stesso Codice e gli art.213, 214 e 215 del relativo Regolamento d'esecuzione;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 83/T del 20 giugno 2007 con cui è stato approvato il "Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali";
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 20.11.1975 e la relativa circolare applicativa dell'allora Ministero della Marina Mercantile (ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) n°5208179 del 23.12.1975, riguardante il rilascio ed il rinnovo delle tessere di libero accesso nei porti nazionali;
- VISTE** le Circolari n.520951 e n.5201696, rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995, aventi ad oggetto la "*Disciplina della circolazione stradale in ambito portuale*" del Ministero dei trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti nonché la Circolare n° 38 della Direzione Generale dei Porti in data 27/10/2011;
- VISTA** l'Ordinanza n. 01/2007 del 29.01.2007 della soppressa Autorità Portuale di Manfredonia;
- VISTA** l'Ordinanza n.02/2011 del 24.01.2011 della Capitaneria di Porto di Manfredonia, modificata con la

successiva Ordinanza 04/2019 del 14.03.2019;

VISTO il "Regolamento per il bunkeraggio nei porti, approdi e rade del Circondario Marittimo di Manfredonia" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n.67/2002 in data 17.09.2002 della Capitaneria di Porto di Manfredonia e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "Regolamento degli accosti del Porto di Manfredonia" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 08/2020 del 17.06.2020 della Capitaneria di Porto di Manfredonia e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'ambito portuale è assoggettato a criteri di restrizione all'accesso di persone e mezzi, sia ai fini di prevenzione degli incidenti (c.s. *safety*), sia per quanto riguarda la prevenzione da atti ostili (c.s. *security*);

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale in applicazione degli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione;

TENUTO CONTO delle vigenti pianificazioni di *security* del Porto di Manfredonia;

RAVVISATA la necessità di consentire l'accesso nell'area portuale solo a coloro muniti di previsto titolo autorizzativo, rilasciato a seconda delle aree portuali cui si accede ed in ragione della specifica attività lavorativa svolta;

CONSIDERATA la competenza del PFSO al rilascio dei titoli autorizzativi all'accesso agli impianti portuali;

TENUTO CONTO che in base all'attuale pianificazione di *security*, relativamente al BAF e alla P.F. del molo di ponente del porto commerciale, il rilascio dei pass di accesso è effettuato con il sistema Gaia Pass, gestito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale;

ATTESO che il porto è un'area potenzialmente esposta a diversi rischi, per cui l'accesso, la circolazione e la permanenza delle persone in ambito portuale avvengono a rischio e sotto la responsabilità personale delle medesime;

CONSIDERATA la necessità di elevare gli *standard* di sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti legati alla circolazione ed al transito in ambito portuale;

RITENUTO pertanto, necessario emanare un nuovo testo organico disciplinante l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli in ambito portuale;

VISTA la Convenzione stipulata fra il Comune di Manfredonia e l'Autorità di Sistema Portuale in data 29.06.2020, relativa all'estensione della ZTL cittadina all'ambito portuale del Porto Commerciale di Manfredonia, con la quale è stato altresì costituito il "Gruppo di Lavoro" per l'attuazione della medesima convenzione;

VALUTATE le determinazioni del gruppo di lavoro;

VISTO il progetto relativo alla rimodulazione della viabilità elaborato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale ed approvato dal suddetto gruppo di lavoro, che prevede l'attivazione di corsie preferenziali in ambito portuale;

VISTA la nota prot. 24514 del 05.11.2021 della Capitaneria di Porto di Manfredonia con cui è stata trasmessa la bozza del presente Regolamento alle FF.PP. ed Enti a vario titolo interessati dalla nuova disciplina al fine di ricevere eventuali osservazioni e l'assenza di osservazioni pervenute in riscontro;

VISTI gli artt.30, 81, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione, nonché gli artt.59, 80 e 84 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti d'Ufficio;

PRESO ATTO che la presente Ordinanza, con l'allegato Regolamento, mira a disciplinare il traffico veicolare e pedonale da/per le aree che sono destinate ad attività marittime e portuali rientranti, ai sensi dell'art.6 della legge 28.01.1994 n.84, nella competenza organizzativa e gestoria dell'Autorità di Sistema Portuale, che ne individua esercenti e responsabili operativi, anche ai fini della sicurezza delle attività operative (D. Lgs 81/2008 e D. Lgs. 272/99);

RITENUTO OPPORTUNO per tutto quanto premesso ed alla luce del contenuto della citata circolare n. 77712 in data 10.06.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che il presente provvedimento venga condiviso ed emanato dal Capo del Circondario Marittimo nonché Comandante del porto di Manfredonia e dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

ORDINANO

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo, con decorrenza dal **1° Aprile 2022**, l'annesso **"Regolamento per la disciplina dell'accesso, della circolazione e della sosta dei veicoli nel Porto Commerciale di Manfredonia"**.

Articolo 2

I permessi già rilasciati mantengono la loro validità fino all'entrata in vigore della presente Ordinanza e del relativo Regolamento.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel regolamento allegato alla presente ordinanza. I contravventori alle citate disposizioni saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diversa fattispecie di reato o illecito amministrativo, ai sensi del Codice della Strada o ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia che contrastano con le previsioni dell'allegato Regolamento.

Manfredonia, lì 21.01.2022.

**IL COMANDANTE DELLA
CAPITANERIA DI PORTO DI
MANFREDONIA
C.F. (CP) Giuseppe TURIANO**



**IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO MERIDIONALE
Prof. Avv. Ugo Patroni GRIFFI**





REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NEL PORTO COMMERCIALE DI MANFREDONIA

TITOLO I – SUDDIVISIONE DELLE AREE

Articolo 1 – Distinzione delle Aree Portuali

Le aree del Porto Commerciale di Manfredonia, ai sensi del presente Regolamento, sono suddivise nelle seguenti categorie, elencate in ordine del livello di “limitazioni all’accesso” delle stesse:

- a) **AREE PORTUALI CON RESTRIZIONI LIMITATE**: sono da intendersi quali aree aperte alla libera circolazione veicolare, con limitazioni per la sosta;
- b) **AREE PORTUALI AD ACCESSO CONTROLLATO**: in considerazione dell’ubicazione e dello scopo per cui le stesse sono utilizzate, pur applicandosi i contenuti e le disposizioni del presente Regolamento, non sono inserite nelle zone a traffico limitato;
- c) **AREA VIABILITA’ DI SERVIZIO**: area cui si applicano i contenuti e le disposizioni del presente Regolamento e, pur non soggetta a “zona a traffico limitato”, presenta delle limitazioni al transito;
- d) **AREE PORTUALI AD ACCESSO RISERVATO**: non aperte alla libera circolazione, inserite in aree soggette a “zona a traffico limitato” e/o a pianificazioni di security;

Articolo 2 – Aree portuali con restrizioni limitate

Ambito aperto al transito veicolare e pedonale, secondo le limitazioni a seguire meglio specificate:

ZONA “DIOMEDE” - strada di collegamento che va dall’ingresso del Varco di Levante fino al Varco di Tramontana, comprensiva delle aree di parcheggio.

Il transito veicolare e pedonale attraverso tale area è consentito senza limitazioni.

La sosta è consentita esclusivamente ai veicoli titolari di Gaia Pass di cui al successivo art.8.

Articolo 3 – Aree portuali ad accesso controllato

Ambiti del Porto Commerciale che, pur essendo esclusi da quelli “a traffico limitato”, sono soggetti a restrizioni connesse alla effettiva attività da svolgere:

3.1. ZONA “SPUNTONE / MOLO TRAPEZOIDALE” - strada di collegamento che va dall’ingresso del Varco Dogana fino alla radice del Molo di Ponente (lato sud del Molo Trapezoidale, in corrispondenza della rotonda ivi presente) comprensiva delle aree di parcheggio pubbliche;

3.2. ZONA “FARO DEL PORTO” - strada di collegamento che va dall’ingresso del Varco di Levante fino al successivo varco ad accesso riservato, comprensiva delle aree di parcheggio.

Il transito pedonale attraverso tale area è consentito senza limitazioni.

L'accesso veicolare e la sosta, invece, sono consentiti esclusivamente ai veicoli titolari di Gaia Pass di cui al successivo art.8.

Articolo 4 – Area viabilità di servizio

Identificazione: ZONA “CAPITANERIA DI PORTO” - strada di collegamento che va dall'ingresso del Varco Dogana, procedendo verso sinistra, fino alla Banchina di Tramontana (in corrispondenza del dissuasore c.d. “Pilomat”);

Ambito del Porto Commerciale che, pur essendo escluso da quelle ad accesso riservato, prevede un accesso limitato alle seguenti categorie:

- Veicoli riconducibili ai concessionari ivi presenti;
- ai veicoli appartenenti al personale militare e civile della Capitaneria di Porto di Manfredonia, in transito da/verso il comprensorio militare ivi presente;
- ai veicoli appartenenti alle altre Amministrazioni dello Stato, all'Autorità di Sistema Portuale ed agli altri Enti Pubblici presenti o operanti in porto;
- ai mezzi di soccorso.

Il transito pedonale attraverso tale area è consentito senza limitazioni.

L'accesso veicolare invece è consentito esclusivamente come sopra precisato.

L'area in questione è delimitata, sui due lati, dai seguenti sistemi

- in corrispondenza del cancello posto all'inizio della Banchina di Tramontana (subito dopo il comprensorio militare della Capitaneria di Porto di Manfredonia) è presente il citato dissuasore c.d. “Pilomat” (connesso al semaforo ivi presente) che, salvo casi di emergenza, rimane costantemente in funzione in modo da impedire il passaggio veicolare;
- in corrispondenza del Varco Dogana, procedendo verso sinistra, è presente:
 - un semaforo indicante lo stesso segnalamento di quello connesso alla suddetta zona “Pilomat”;
 - una sbarra di accesso;

Articolo 5 – Aree portuali ad accesso riservato

Nel porto commerciale di Manfredonia sono considerate aree portuali ad accesso riservato quelle destinate ad accogliere navi ovvero dove si svolgono le operazioni ed i servizi portuali, i servizi di interesse generale e di pubblica utilità, i servizi tecnico nautici ed altre attività connesse al servizio delle navi, dei pescherecci, delle merci e dei passeggeri e della cantieristica navale.

Le aree portuali in questione, non aperte alla libera circolazione, sono le seguenti:

5.1. MOLO DI PONENTE - dalla radice, in corrispondenza della rotonda posta sul lato sud del Molo Trapezoidale, fino alla testata del molo di Ponente stesso, nei pressi del fanale rosso. Su tale area insiste anche una postazione di security attivabile all'occorrenza, in occasione di accosti di navi passeggeri, secondo le disposizioni della vigente pianificazione di security del Porto di Manfredonia;

5.2. BANCHINA DI TRAMONTANA - dal cancello di fronte la Capitaneria di Porto ove è installato un dissuasore automatico c.d. “Pilomat” fino al Varco Tramontana;

5.3. MOLO DI LEVANTE - dall'allargamento fino alla testata della banchina.

Tali aree sono assoggettate a regime permanente di traffico veicolare limitato, con accesso consentito nelle ventiquattro ore giornaliere ai soli soggetti in possesso del Gaia Pass di cui al successivo art. 8.

Il transito pedonale è consentito con esclusione della Port Facility presente sul Molo di Ponente.

Articolo 6 - Accesso dei pedoni al porto commerciale

L'accesso pedonale al porto Commerciale di Manfredonia, attesa la sua particolare collocazione e integrazione con il centro cittadino, è consentito come disciplinato nei precedenti articoli. In caso di controllo da parte delle Autorità, dovrà essere esibito un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'accesso alla Port Facility del Molo di Ponente è disciplinato secondo quanto riportato della vigente pianificazione di security.

Articolo 7 - Accesso dei veicoli al porto commerciale

Fermo restando quanto disciplinato nei precedenti artt. 2,3,4 e 5, l'accesso veicolare è regolamentato come segue:

- Aree portuali con restrizioni limitate:

L'accesso veicolare libero al porto Commerciale di Manfredonia è consentito esclusivamente nelle aree portuali con restrizioni limitate di cui al precedente articolo 2. In caso di controllo da parte delle Autorità, dovrà essere esibito un documento di riconoscimento in corso di validità e/o documento abilitativo alla guida.

La sosta è consentita ai soli soggetti in possesso del Gaia Pass di cui al successivo art.8.

- Area Portuale ad accesso controllato

L'accesso veicolare alle aree di cui al precedente art.3 è consentito esclusivamente:

- ai soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti sulla zona muniti del Gaia Pass;
- ai soggetti, diversi da quelli di cui al precedente punto, che hanno necessità di accedere alle suddette aree in concessione (es. avventori presso cantieri navali, clienti ristoranti/bar, etc.). A riguardo si specifica che i veicoli in sosta dovranno essere posizionati all'interno delle aree di parcheggio opportunamente individuate in corrispondenza delle aree in concessione e dedicate alle stesse. I titolari delle attività lavorative ivi presenti e titolari di concessioni d.m. hanno l'obbligo di consegnare ai propri visitatori il *pass temporaneo abilitativo alla sosta*, il cui modello è allegato alla presente, che dovrà essere mantenuto ben visibile a bordo del veicolo per tutta la durata della sosta in questione. L'Autorità di Sistema Portuale provvederà, preventivamente, a distribuire una serie di pass temporanei numerati ai titolari di concessioni demaniali marittime, per consentire l'adempimento dei predetti obblighi;
- ai veicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, all'Autorità di Sistema Portuale ed agli altri Enti Pubblici presenti o operanti in porto, muniti del documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente di appartenenza;

- Area Viabilità di Servizio

L'accesso veicolare all'area di cui al precedente art.4 è consentito:

- ai soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti sulla zona;
- ai soggetti che per motivi lavorativi hanno necessità di accedere alle aree in concessione di cui al punto precedente;
- al Personale dipendente della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
- ai veicoli appartenenti alle altre Amministrazioni dello Stato, all'Autorità di Sistema Portuale ed agli altri Enti Pubblici presenti o operanti in porto, muniti del documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente di appartenenza;

- Area portuale ad accesso riservato:

Nel porto commerciale di Manfredonia è consentito l'accesso veicolare alle aree di cui al precedente art. 5, solo se in possesso del Gaia Pass di cui al successivo art. 8 che sarà interfacciato con il sistema di rilevamento accessi, in modo da permettere l'entrata esclusivamente all'area a traffico limitato cui si ha diritto/interesse ad accedere.

Le aree portuali riservate del porto Commerciale di Manfredonia, a far data dal 1° aprile 2022, sono assoggettate a regime permanente di traffico veicolare limitato ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 54 del Codice della Strada, con accesso consentito ai soli veicoli muniti delle apposite autorizzazioni.

Hanno titolo ad accedere alle aree riservate con veicolo senza il permesso di accesso di cui sopra:

- i veicoli delle Amministrazioni dello Stato, dell'Autorità di Sistema Portuale e degli altri Enti Pubblici presenti o operanti in porto, muniti del documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente di appartenenza.



Articolo 8

Titolo di accesso alle aree ad accesso controllato e riservato – Portale GAIA Pass

Il titolo di accesso è rilasciato, mediante l'applicativo GAIA Pass dall'Autorità di Sistema Portuale a tutti coloro che, per esigenze connesse allo svolgimento della propria attività lavorativa, hanno necessità di accedere ad una specifica area portuale ad accesso controllato o riservato. **Pertanto, si specifica che un soggetto titolare di permesso di accesso è autorizzato ad accedere a bordo del veicolo esclusivamente nell'area indicata sul titolo autorizzativo in questione.**

A seconda del motivo della richiesta possono essere rilasciati:

- **PERMESSI PERMANENTI:** ai dipendenti di Enti/Pubblica Amministrazione che svolgono servizio in porto, nonché ai dipendenti dei servizi tecnico-nautici del porto (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori) ed a quelli delle società incaricate di svolgere servizi di interesse generale sempre in area portuale;
- **PERMESSI ANNUALI E PERIODICI:** a coloro che, per motivi connessi allo svolgimento della loro attività lavorativa, debbano accedere all'area portuale per un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno.

A coloro i quali abbiano occasionalmente necessità di accedere con veicolo all'area portuale per un limitato periodo di tempo non superiore alle 24 ore può essere rilasciato un **permesso OCCASIONALE**.

Sul documento, sono riportati i seguenti dati:

- foto, nome e cognome del titolare;
- società/agenzia/ente di appartenenza;
- area portuale ove è consentito l'accesso;
- scadenza.

Il titolo di accesso deve essere tenuto sempre esposto in modo ben visibile, all'interno del veicolo. La mancata esposizione del permesso ovvero la esposizione non rilevabile, non legittima alla sosta e pertanto verrà punita ai sensi dell'art. 14.

Articolo 9 – Segnaletica stradale

L'Autorità di Sistema Portuale provvede all'apposizione e manutenzione di tutta la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che, in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione, deve essere posizionata al fine di dare compiuta e corretta attuazione a quanto disposto con il presente regolamento e secondo la planimetria allegata, parte integrante dello stesso.

Per ciò che attiene alla circolazione ed accesso pedonale, nelle more di individuazione di corridoi pedonali che saranno oggetto di specifica e separata disciplina, si ritiene necessario implementare, fin dalla prima fase di attuazione del Regolamento, la segnaletica orizzontale e verticale, al fine di meglio evidenziare ai visitatori le criticità connesse con l'accesso in porto, considerando che l'intera area portuale è da ritenersi area speciale, equiparabile ad area "di cantiere", caratterizzata dalla coesistenza di attività lavorative diverse.

TITOLO II – CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE

Articolo 10 – Varchi di accesso

Fatte salve eventuali e contingenti problematiche di ordine operativo, per la risoluzione delle quali l'Autorità marittima e di Sistema Portuale si riservano la facoltà di disporre un diverso impiego di tutti i varchi esistenti, il pubblico transito al porto potrà avvenire esclusivamente attraverso i seguenti varchi, ove operativi:

- varco Dogana;
- varco Levante;
- varco Tramontana;
- varco Ferroviario.

All'ingresso ed all'uscita dei varchi, tutti i veicoli hanno l'obbligo di arresto.

Articolo 11 – Circolazione sulle aree del porto commerciale

La circolazione sulle aree del Porto Commerciale di Manfredonia dovrà avvenire esclusivamente secondo le indicazioni di cui al piano di viabilità/planimetria parte integrante del presente Regolamento.

Nello specifico, da:

- Varco Dogana è consentito il transito, come disciplinato nei precedenti articoli:
 - dirigendo diritto verso l'area ad accesso controllato "Spuntone / Molo Trapezoidale", di cui al precedente art. 3, punto 3.1.;
 - dirigendo diritto verso l'area ad accesso riservato "Molo di Ponente", di cui al precedente art. 5, punto 5.1.;
 - dirigendo a sinistra verso l'area viabilità di servizio "Capitaneria di Porto", di cui al precedente articolo 4;

- Varco Tramontana è consentito il transito, come disciplinato nei precedenti articoli:
 - dirigendo a destra verso l'area ad accesso riservato "Banchina di Tramontana", di cui al precedente art. 5, punto 5.2.;
 - dirigendo a sinistra verso l'area non soggetta a restrizioni "Diomede", di cui al precedente articolo 2;

- Varco Levante è consentito il transito, come disciplinato nei precedenti articoli:
 - dirigendo diritto verso l'area ad accesso controllato "Faro del Porto", di cui al precedente art. 3, punto 3.2.;
 - dirigendo diritto verso l'area ad accesso riservato "Molo di Levante", di cui al precedente art. 5, punto 5.3.;
 - non è consentito il transito verso destra, in direzione "Diomede";

- Varco Ferroviario: da attivare in caso di emergenza o con appositi provvedimenti.

Articolo 12 – Sosta sulle aree del porto commerciale

Nel porto di Manfredonia è consentita la sosta secondo le seguenti modalità, esclusivamente nelle aree a tale scopo destinate, come riportate nella planimetria generale allegata alla presente, ed in ogni caso dette aree sono indicate con apposita segnaletica orizzontale e verticale:

- per i veicoli parcheggiati presso l'area non soggetta a restrizione, di cui al precedente art. 2, è prevista l'esposizione del titolo autorizzativo alla sosta (Gaia Pass);

- i veicoli in sosta nelle aree ad accesso controllato di cui al precedente art. 3, punti 3.1. e 3.2., dovranno mantenere ben visibile, durante tutto il tempo di permanenza in porto il *pass temporaneo abilitativo alla sosta* fornito dall'attività lavorativa/commerciale titolare di concessione d.m., come riportato nel precedente art. 7;

- i veicoli in sosta presso le aree ad accesso riservato di cui al precedente art. 5, dovranno mantenere ben visibile il permesso di accesso rilasciato secondo le modalità di cui al precedente art. 6, durante tutto il tempo di permanenza in porto; tale permesso dovrà altresì essere mostrato ad ogni richiesta degli addetti al controllo e delle Forze di Polizia.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 13 – Ulteriori disposizioni

La presente Ordinanza non si applica alle zone portuali ricadenti nei comprensori militari.

L'accesso in porto nelle aree riservate è finalizzato esclusivamente a raggiungere il luogo dove deve essere svolta l'attività lavorativa autorizzata.

Chiunque acceda all'ambito portuale è tenuto all'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza; i relativi obblighi, divieti, indicazioni e limitazioni sono indicati mediante segnaletica orizzontale e verticale installata nelle aree portuali a cura della Autorità di Sistema Portuale. I pedoni dovranno, altresì, rispettare i percorsi e la segnaletica per questi predisposta.

I pedoni ed i veicoli che circolano nell'ambito portuale di Manfredonia, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, mezzi meccanici o macchine operatrici in movimento, presenza di binari ferroviari sistemati a raso, ecc.).

In particolare, le autovetture devono dare precedenza ai mezzi meccanici (mezzi pesanti con e senza merce, carrelli elevatori, ecc.) in manovra per l'esecuzione di operazioni portuali/lavori connessi con la cantieristica navale.

La circolazione in porto dei veicoli avviene ad esclusivo rischio e pericolo dei conducenti degli stessi, i quali non possono richiedere alcun risarcimento di danni né all'Amministrazione delle infrastrutture e trasporti né all'Autorità di Sistema Portuale e, saranno inoltre, ritenuti responsabili dei danni provocati all'Amministrazione stessa.

I conducenti sono tenuti, inoltre, ad osservare le norme del Codice della Navigazione nonché, in quanto applicabili alla circolazione in porto, quelle del Codice della Strada e quelle dettate dalla Capitaneria di Porto e dall'Autorità di Sistema Portuale, ivi comprese le direttive appositamente emanate per la disciplina di situazioni contingenti.

Tutte le aree portuali di cui ai precedenti artt. 2,3,4 e 5 sono escluse all'accesso ai mezzi di micro mobilità elettrica (quali ad esempio monopattini, biciclette con pedalata assistita, hoverboard, segway, etc).

Ai sensi del presente Regolamento, la velocità massima di percorrenza per l'intero ambito portuale è di 30 km/h, ad eccezione delle zone ad accesso riservato e della viabilità di servizio dove il limite è ridotto a 20 km/h.

Al fine di poter agevolare il rispetto dei suddetti limiti di velocità, anche a tutela del transito pedonale, verranno installati, a cura dell'Autorità di Sistema Portuale, dei dissuasori di tipo "dossi" che verranno opportunamente segnalati.

Inoltre le aree portuali potranno essere oggetto di controlli di tipo "autovelox", anche di tipo occasionale e/o mobile.

Articolo 14 – Sanzioni

Con la sottoscrizione della richiesta per il rilascio del titolo di accesso al porto l'istante dichiara di aver preso visione del presente regolamento.

L'attività di controllo nell'ambito portuale in parola relativamente al rispetto delle norme del Codice della Strada e del presente Regolamento è assicurata dalla stessa Autorità Marittima e dal Comando di Polizia Municipale con il concorso delle altre FF.PP nell'esercizio dei propri compiti d'istituto. In caso di violazione rilevata mediante il sistema di rilevamento degli accessi, il Comando di Polizia Municipale curerà i servizi di gestione del procedimento sanzionatorio.

L'accertamento di eventuali trasgressioni da parte del suddetto personale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.1174 Codice della Navigazione nonché le pertinenti sanzioni di cui al Codice della Strada.

Il personale addetto al controllo della Port Facility del Molo di Ponente (Guardie giurate) ovvero il personale addetto alla suddetta attività di controllo in ambito portuale (Capitaneria di Porto e Polizia Municipale nonché il personale delle altre FF.PP. eventualmente impiegate in ambito portuale o in prossimità nello svolgimento dei propri compiti d'istituto) può negare l'ingresso ed il transito ai veicoli sprovvisti del titolo autorizzativo.

L'Autorità di Sistema Portuale può, anche su indicazione dell'Autorità Marittima, revocare il permesso di accesso al porto qualora si accerti il venir meno delle ragioni che ne hanno determinato il rilascio, ovvero su richiesta delle FF.OO., per sopravvenuti motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La mancata esposizione del permesso di accesso in un veicolo in sosta, senza il conducente, comporta la revoca del titolo e la contestazione della sanzione amministrativa prevista per la mancanza dello stesso, nonché la rimozione del veicolo con oneri a carico del proprietario. La rimozione può essere altresì disposta dalle autorità competenti per l'attività di controllo, per i mezzi che sostano sul ciglio banchina o che comunque intralciano le operazioni portuali ovvero che costituiscono pregiudizio per la sicurezza di persone e/o cose. La rimozione può essere altresì disposta allorché l'autovettura soste in modo che la parte di suolo lasciato libero sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso e quando l'auto soste nei pressi di segnali stradali in modo da occultarne la vista.

Articolo 15 – Tutela della privacy

Le norme del presente regolamento sono adottate nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza della persona. I dati personali registrati in sede di presentazione della richiesta per il rilascio del titolo di accesso al porto sono quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità correlate al servizio richiesto e possono essere utilizzati solo nell'ambito di tali finalità.

Articolo 16– Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno indicato nell'ordinanza di approvazione, emanata a firma congiunta del Presidente dell'Autorità Portuale e del Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia.

Nella medesima ordinanza è stabilito il periodo di validità dei permessi già rilasciati.


Qualora si rendesse necessario, in via del tutto eccezionale, la Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale, di concerto tra loro, hanno facoltà di dettare disposizioni diverse ed eventualmente in contrasto con le norme contenute nel presente provvedimento, per garantire il regolare e sicuro svolgimento di eventi di carattere sociale, culturale o sportivo in ambito portuale, ovvero qualora le presenti disposizioni non contemplino la fattispecie da disciplinare, o si ravvisi la necessità di adottare provvedimenti con carattere di urgenza connessi a situazioni contingenti, anche al fine di assicurare il regolare scorrimento del traffico veicolare.


Manfredonia, 21 gennaio 2022

**IL COMANDANTE DELLA
CAPITANERIA DI PORTO DI
MANFREDONIA
C.F. (CP) Giuseppe TURIANO**



**IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
MERIDIONALE
Prof. Avv. Ugo Patroni GRIFFI**





LEGENDA AREA E VIABILITA' PORTO COMMERCIALE




█	Area Portuale ad accesso riservato - Sistema di Telecontrollo dei Varchi con CORSIA PREFERENZIALE A TRAFFICO LIMITATO
█	Area Portuale ad accesso CONTROLLATO
█	Area Viabilità di Servizio con chiusura al traffico ortogonale
█	Area Portuale con restrizioni limitate
█	Area Port Facility

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
 Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta, Monopoli

Dipartimento Esercizio
 Porto di MANFREDONIA e Porto di BARILETTA



DESCRIZIONE PROGETTO		C.S.P.
PORTO DI MANFREDONIA		C.10.
PROGETTISTA (S.I.) Ing. Donato la Torre	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Di Leverano	IL COORDINATORE SICUREZZA - C.S.P. Ing. Francesco Di Leverano
IL DIRETTORE DEL PROCEDIMENTO TECNICO Ing. Francesco Di Leverano	DIRETTORI OPERATIVI	IL COORDINATORE SICUREZZA - C.S.E. Ing. Francesco Di Leverano
REVISIONE ELABORATO PORTO DI MANFREDONIA, porto Commerciale, Planimetria Viabilità e Corsie Preferenziali a traffico limitato	REVISIONE	PG.00.00.0000.MF
NOME FILE	DATA EMISSIONE	DATA REVISIONE
		SCALA 1:1000



LEGENDA AREA E VIABILITA' PORTO COMMERCIALE

█	Area Portuale ad accesso riservato - Sistema di Telecontrollo dei Varchi con CORSIA PREFERENZIALE A TRAFFICO LIMITATO
█	Area Portuale ad accesso CONTROLLATO
█	Area Viabilità di Servizio con chiusura al traffico occupazionale
█	Area Portuale con restrizioni limitate
█	Area Port Facility

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
 Bari, Brindisi, Manfredonia, Barietta, Monopoli

Dipartimento Esercizio
 Porto di MANFREDONIA e Porto di BARILETTA



DESCRIZIONE PROGETTO		C.S.P.
PORTO DI MANFREDONIA		C.10.
PROGETTISTA (S.I.)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO	
Ing. Donato la Torre	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL COORDINATORE SICUREZZA - C.S.P.
Ing. Francesco Di Leverano	IL DIRETTORE DEI LAVORI	IL COORDINATORE SICUREZZA - C.S.E.
LETTORIO DEL GOVERNAMENTO TECNICO	DIRETTORE OPERATIVA	IL COORDINATORE SICUREZZA - C.S.E.
Ing. Francesco Di Leverano		
DESCRIZIONE ELABORATO	N° ELAB.	
PORTO DI MANFREDONIA, porto Commerciale, Planimetria Ambienti	PG.00.00.0000.MF	
NOME FILE	DATA EMISSIONE	DATA REVISIONE
		SCALA
		1:1000